



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 13.08.1984, n. 476 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università", e in particolare l'art. 4;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 08.08.1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e in particolare l'art. 2 - commi 2 e seguenti, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.10.1999, n. 370 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'art. 1 - comma 788, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007 "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare gli Art. 18 "Chiamata dei professori", 22 "Assegni di ricerca" e 24 "Ricercatori a tempo determinato", e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 31.12.2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 6 - comma 2bis;
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09 aprile 2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 990 del 18.04.2019 "Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 - Cause di incompatibilità";
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 667/AG del 28.02.2011 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi autofinanziati, e successive modificazioni;

ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 e del 28 maggio 2019, in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi autofinanziati, in esecuzione alle disposizioni di cui alla Sentenza n. 78/2019 della Corte Costituzionale, richiamate nella nota Ministeriale n. 990/2019, oltre ad ulteriori migliorie apportate al testo regolamentare;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi autofinanziati, emanato con D.R. n. 667/AG del 28.02.2011 e successivamente modificato con i DD.RR. nn. 2471 del 02.10.2012, 3455 del 13.10.2014, 4674 del 19.12.2014, 2013 del 30.04.2015, 3398 del 29.07.2016, 8268 del 20.12.2017, 6605 del 27.09. 2018 e 3983 del 29.05.2019, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SU PROGRAMMI AUTOFINANZIATI

Art. 1

Norme generali

- 1) Il Politecnico di Milano conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.
- 2) Gli assegni sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività di ricerca a soggetti in possesso di curriculum scientifico e professionale adeguato.

Art. 2

Attivazione assegni

- 1) Ai sensi dell'art. 22 - comma 4 - lett. b) della Legge 30.12.2010, n. 240, i Dipartimenti e i Poli Territoriali deliberano le attivazioni di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, relativi a specifici programmi di ricerca autofinanziati.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono:
 - a) indicare il programma e il sottoprogramma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, e il Responsabile della ricerca;
 - b) stabilire i requisiti curriculari minimi che l'assegnista deve possedere per svolgere l'attività di ricerca.
 - c) riportare espressamente i criteri indicati nel successivo Art. 4 - comma 3 del presente Regolamento indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
 - d) specificare la data presunta di inizio attività;
 - e) indicare l'importo e la durata dell'assegno;
 - f) specificare gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto.
- 3) Nel caso in cui il finanziamento dell'assegno sia a carico di fondi disponibili presso i Poli territoriali, il Consiglio del Dipartimento interessato potrà dare corso alle delibere necessarie per l'emissione del bando a seguito della richiesta deliberata dal Polo.
- 4) Il bando deve indicare il numero degli assegni, la durata e l'importo, la Struttura dell'Ateneo interessata, il titolo del programma di ricerca e del sottoprogramma, la descrizione del programma di ricerca, l'Area CUN, il Settore Scientifico Disciplinare, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi nonché le competenze e le attività richieste, il termine per la presentazione delle domande, la data di effettuazione della prova, il docente responsabile della ricerca.
- 5) Il bando sarà pubblicato, per almeno 20 giorni, all'Albo Ufficiale e sul sito Internet del Politecnico di Milano, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 3

Compiti e responsabilità

- 1) Il Responsabile della ricerca o di programma:
 - a) attiva la richiesta di bando con indicazione dei relativi finanziamenti e di ogni elemento utile ai fini dell'emanazione dello stesso;
 - b) è responsabile dell'attività di ricerca nell'ambito della quale l'assegnista deve svolgere la ricerca e ne verifica l'attività;
 - c) può presiedere la Commissione giudicatrice;
 - d) redige il parere che accompagna la relazione finale dell'assegnista;
 - e) redige la relazione motivata nei casi previsti di recesso e di decadenza;
 - f) redige il giudizio sull'attività svolta dall'assegnista.
- 2) Il Consiglio della Struttura, oltre all'approvazione del bando, delibera il recesso del contratto, su richiesta motivata del Responsabile della ricerca.
- 3) Il Direttore di Dipartimento:
 - a) emana i bandi;
 - b) designa i componenti della Commissione giudicatrice;

- c) approva il giudizio formulato dal Responsabile della ricerca sull'attività svolta dall'assegnista, ai fini del rinnovo dell'assegno;
 - d) trasmette la relazione dell'assegnista, unitamente ai pareri formulati, all'Area competente della Direzione Generale;
 - e) dichiara l'equivalenza, per quanto concerne la corrispondenza disciplinare della laurea e del titolo di dottorato di ricerca conseguito all'estero;
 - f) emana i bandi reiterati.
- 4) Il Direttore Generale:
- a) nomina le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
 - b) approva gli atti finali delle Commissioni giudicatrici;
 - c) nomina i vincitori;
 - d) sottoscrive i contratti degli assegnisti e quelli relativi ai rinnovi;
 - e) contesta all'assegnista le incompatibilità indicate nel successivo Art. 9.
- 5) L'Area competente della Direzione Generale:
- a) provvede alla pubblicazione dei bandi secondo le modalità indicate nel precedente Art. 2 – punto 5;
 - b) predispose la documentazione per le Commissioni giudicatrici;
 - c) corrisponde gli assegni al beneficiario.

Art. 4

Procedure di selezione

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, eventualmente integrata da un colloquio.
- 2) Il titolo di dottore di ricerca, salvo che nel Bando non sia previsto come requisito di accesso obbligatorio, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
- 3) I criteri di valutazione che la Commissione giudicatrice deve utilizzare nelle procedure sono:
 - a) pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) nel caso in cui il bando preveda il colloquio: il colloquio è inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.
- 4) In deroga alle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, il Politecnico di Milano può stipulare contratti di diritto privato con soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo Art. 7 – comma 1, individuati a seguito di selezioni pubbliche effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea, da Pubbliche Amministrazioni nazionali, da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di programmi da questi finanziati al Politecnico di Milano. In questo caso, la stipula del contratto è approvata dal Senato accademico.
- 5) I Candidati residenti o domiciliati oltre i 600 km dalla sede di selezione oppure per particolari e motivate esigenze, possono chiedere alla Commissione giudicatrice di poter sostenere il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio e video, purché sia possibile riconoscere con certezza la loro identità.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, *di norma*, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
- 2) La Commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti italiani e stranieri.
- 3) Non possono far parte della Commissione:

- a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
 - b) coloro che abbiano con i candidati e con gli altri Componenti della Commissione stessa, un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76;
 - c) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
- 4) La nomina della Commissione giudicatrice, con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata all'Albo Ufficiale e sul sito INTERNET del Politecnico di Milano.
 - 5) Ricevute le domande di partecipazione, ogni Componente della Commissione verifica che tra i componenti stessi e con i candidati non sussistano situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
 - 6) È compito della Commissione giudicatrice stilare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato, formulando un giudizio motivato.
In caso di parità di punteggio, il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
 - 7) I verbali, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, sono pubblici e devono essere trasmessi alla competente Area della Direzione Generale che provvederà all'approvazione degli atti e alla nomina dei vincitori.
 - 8) La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla nomina.
 - 9) La graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei è pubblicata all'Albo Ufficiale e sul sito INTERNET del Politecnico di Milano.
 - 10) La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.
 - 11) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
 - 12) La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza tutte le proprie sedute.

Art. 6

Modalità di partecipazione alle selezioni

- 1) I soggetti che intendono partecipare alle procedure di selezione devono utilizzare gli appositi moduli predisposti dal Politecnico di Milano.
- 2) Le domande di partecipazione devono essere presentate con le modalità e nei termini stabiliti dai bandi, corredate dal curriculum scientifico-professionale. ***Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 pubblicazioni o prodotti scientifici attestati.***

Art. 7

Requisiti soggettivi

- 1) Possono essere titolari degli assegni di ricerca i dottori di ricerca o i laureati del vecchio ordinamento e i laureati con laurea specialistica o magistrale, in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico professionale nell'area di ricerca connessa all'attività oggetto dei bandi.
- 2) Nel caso in cui la laurea sia stata conseguita all'estero deve esserne dichiarata l'equivalenza disciplinare ai soli fini della selezione, di cui al precedente Art. 3, dal Direttore di Dipartimento presso cui verrà svolta l'attività di ricerca.
- 3) Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ASI, l'ENEA, e presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74 - comma 4 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382.

- 4) L'attribuzione dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.
- 5) Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Art. 8

Durata e importo degli assegni

- 1) L'importo, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, dovrà essere pari o superiore al valore minimo fissato dal M.I.U.R. con proprio decreto.
- 2) Il Consiglio di amministrazione stabilisce i criteri che regolano gli importi annuali degli assegni.
- 3) Gli assegni sono corrisposti al beneficiario in rate mensili.
- 4) L'assegno ha durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni.
- 5) L'assegno potrà essere rinnovato, su proposta della Struttura, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso.
- 6) La durata minima del rinnovo dell'assegno è di 12 mesi, quella massima è di 36 mesi.
Esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di ricerca di durata annuale, la durata minima del rinnovo potrà essere di 6 mesi.
Su richiesta della Struttura l'importo dell'assegno potrà essere incrementato nella misura massima del 20 % rispetto all'importo originario.
- 7) La durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa.
- 8) L'assegno potrà essere prorogato per una sola volta, su proposta della Struttura, per motivate esigenze legate al completamento o prosecuzione del programma di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato.
La proroga avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario, non potrà essere superiore a sei mesi e dovrà comunque rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 36 mesi.
- 9) Gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 non sono conteggiati nel computo dei 6 anni.

Art. 9

Incompatibilità

- 1) Non è consentito il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
- 2) Non possono essere titolari di assegni di ricerca: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con borsa, alle Scuole di specializzazione medica, sia in Italia che all'estero. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa.
- 3) Le incompatibilità previste nel precedente Art. 7 - comma 3 si estendono anche al personale dipendente, in regime pubblico e privatistico, ivi compresi i contratti part-time e a tempo determinato.
- 4) Il titolare dell'assegno può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto medesimo e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca o del programma. Tali attività risultano incompatibili con l'assegno di ricerca nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
- 5) Il titolare dell'assegno non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività-del Politecnico di Milano.

- 6) Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di I o di II fascia appartenente alle Strutture che hanno emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 10

Stipula dei contratti e compiti degli assegnisti

- 1) Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di diritto privato di svolgimento dell'attività ricerca, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato.
- 2) Il contratto è sottoscritto dall'assegnista e dal Direttore Generale.
- 3) Gli assegnisti svolgono l'attività di ricerca sotto la direzione del Responsabile della ricerca o del programma.
- 4) L'assegnista è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto della collaborazione in modo continuativo e non meramente occasionale.
- 5) L'assegnista dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca che risultino da apposito documento di inizio attività. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento del contratto.
- 6) Qualora il Responsabile della ricerca ritenga che l'attività dell'assegnista non proceda correttamente, lo contesta all'assegnista stesso chiedendo nel contempo al proprio Direttore di Dipartimento di nominare una Commissione di verifica. Questa deve essere composta da almeno tre docenti e ha il compito, sentito l'assegnista, di valutarne l'attività e di redigere apposito verbale da trasmettere al Consiglio di Dipartimento ed all'interessato.
- 7) L'eventuale valutazione negativa deliberata dal Consiglio di Dipartimento costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 8) Alla conclusione del contratto, l'assegnista deve presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione, accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca, è sottoposta al parere del Direttore del Dipartimento interessato che, successivamente, la trasmette all'Area competente della Direzione Generale. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà al rinnovo dell'assegno oppure all'erogazione di un nuovo assegno.

Art. 11

Termini per le procedure di selezione e inizio attività

- 1) In base alla complessità delle procedure di attivazione e di selezione degli assegni di ricerca, i relativi procedimenti devono concludersi non oltre i 180 giorni decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio della Struttura interessata e sino all'inizio dell'attività dell'assegnista.
- 2) Eventuali differimenti di inizio dell'attività oltre i 180 giorni sopra citati, sono consentiti esclusivamente per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di ricerca scientifica da parte dei cittadini extra-comunitari o per motivate esigenze dichiarate dal Direttore di Dipartimento.
- 3) L'iter di conferimento dell'assegno e l'inizio dell'attività del vincitore dovrà comunque concludersi entro i termini di cui al precedente comma 1; qualora non fossero rispettati tali termini, l'assegno sarà annullato e l'importo recuperato.
- 4) Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non dichiarasse vincitori oppure in assenza di concorrenti, l'assegno potrà essere ribandito entro 60 giorni dalla scadenza del bando precedente.
- 5) Nel caso di mancato inizio di attività del vincitore entro i termini stabiliti dal bando o per propria espressa rinuncia, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procede entro 30 giorni all'attribuzione dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria stessa. I 30 giorni decorrono dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

- 6) Nei casi previsti al precedente comma 5, in assenza di altri idonei in graduatoria, l'assegno può essere ribandito per lo stesso progetto entro 30 giorni, con decorrenza dalla data di mancato inizio dell'attività del vincitore o dalla data di espressa rinuncia.

Art. 12

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

- 1) Agli assegni di ricerca si applicano le esenzioni fiscali sui redditi e sulle persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476.
- 2) Per i congedi per motivi di salute si applica quanto disposto dall'art. 1 – comma 788 della Legge 27.12.2006, n. 296. In materia di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dal Politecnico di Milano sino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
- 3) Agli Assegnisti di ricerca, si applicano altresì, per quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 1 – comma 788 della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 4) Il Politecnico di Milano provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio.
- 5) Il Politecnico di Milano tratterà dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo della polizza "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate".

Art. 13

Trattamento di missione

- 1) Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli della Struttura ospitante, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

Art. 14

Recesso del contratto

- 1) Il recesso dal contratto può essere determinato dall'assegnista o dal Politecnico di Milano.
- 2) In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni.
- 3) In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno, il Politecnico di Milano ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, salva autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca o del Direttore di Dipartimento a recedere con termine di preavviso inferiore ai 30 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 15 giorni solari.
- 4) I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
- 5) Il recesso dal contratto da parte del Politecnico di Milano è deliberato dai Consigli delle Strutture interessate, su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

Art. 15

Ipotesi di recesso del Politecnico

- 1) Il recesso dal contratto può essere formalizzato dal Politecnico con decreto del Direttore Generale nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui l'assegnista non adempia agli obblighi di cui all'art. 9 in tema di incompatibilità;
 - b) nel caso in cui l'assegnista non adempia agli obblighi di cui all'art. 10 punto 5, ove non inizi l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile della ricerca;
 - c) nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 10 punto 6, valuti negativamente l'attività;
 - d) nel caso in cui l'assegnista non adempia ad ogni ulteriore diverso obbligo espressamente previsto dal contratto.
- 2) In caso di recesso, il compenso sarà corrisposto in proporzione al periodo di attività prestato dall'assegnista e approvato dal Responsabile della ricerca.
- 3) L'assegnista che sia incorso in una delle incompatibilità previste è tenuto a restituire i ratei degli assegni eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

Art. 16
Sospensione dell'attività

- 1) La sospensione dell'attività per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'assegno di ricerca determinato nel contratto.
- 2) I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'assegno per l'intero periodo solo se superiori a 30 giorni consecutivi e prevedono la possibilità di prorogare la scadenza del contratto, per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che venga dichiarato dal Responsabile della ricerca il perdurare dell'interesse scientifico e che siano disponibili le risorse economiche necessarie.
Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia superiore a trenta giorni consecutivi e sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile della ricerca, da pregiudicare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, si dovrà procedere al recesso del contratto su indicazione del Direttore di Dipartimento.
- 3) La sospensione dell'assegno di ricerca è inoltre possibile, solo per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, anche su richiesta motivata dell'interessato e dovrà essere approvata dal Responsabile della ricerca e dal Direttore del Dipartimento.
Si procederà all'interruzione dell'assegno limitatamente al periodo di sospensione dell'attività e sarà possibile prorogare la scadenza del contratto, per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che venga dichiarato dal Responsabile della ricerca il perdurare dell'interesse scientifico e che siano disponibili le risorse economiche necessarie.

Art. 17
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale